



COMUNE DI TRICASE

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente

Articolo 8 – Entrata in vigore

PARTE II- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

Articolo 5 – Entrata in vigore

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, limitatamente ad Imu, Tari e Tasi, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160 emessi alla data del 31.12.2025.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti, limitatamente ad Imu, Tari e Tasi, risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi fino al 31 dicembre 2025, possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni, versando le somme dovute a titolo di capitale, quelle dovute a titolo di interessi e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;
- b) un accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2025.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o in un accertamento esecutivo.

4. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti dei contribuenti già inviati dall'Ente ad Agenzia Entrate Riscossione (Ader) per la riscossione, divenuti cartelle esattoriali e gestiti direttamente da Ader.

6. Il Comune, su istanza del debitore redatta in conformità alla modulistica a disposizione sul sito internet dell'Ente, da presentarsi o personalmente al protocollo dell'Ente o allo sportello tributi o a mezzo pec del concessionario del Comune definizioneagevolata.sogetspa@pec.it entro 60 giorni (sessanta giorni) dalla pubblicazione della delibera all'albo pretorio dell'Ente sul sito internet istituzionale, comunica, anche attraverso il suo Concessionario, nei successivi 30 giorni (trenta giorni) dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta, all'indirizzo pec del concessionario del Comune definizioneagevolata.sogetspa@pec.it, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 30/09/2026, apposita dichiarazione redatta in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune, tramite il suo concessionario, entro il 31/10/2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole eventuali rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento in massimo n. 2 rate di pari importo, se l'importo complessivo dovuto a titolo di capitale e di interessi, è al massimo pari a € 1.000,00, con prima rata scadente entro il 30/11/2026 e le rate successive con scadenza a fine mese di ogni mese successivo alla prima;

b) versamento in massimo n. 4 rate di pari importo, se l'importo complessivo dovuto a titolo di capitale e di interessi, è maggiore di € 1.000,00 e al massimo pari ad € 3.000,00, con prima rata scadente entro il 30/11/2026 e le rate successive con scadenza a fine mese di ogni mese successivo alla prima;

c) versamento in massimo n. 8 rate di pari importo, se l'importo complessivo dovuto a titolo di capitale e di interessi, è maggiore di € 3.000,00 e al massimo pari ad € 6.000,00, con prima rata scadente entro il 30/11/2026 e le rate successive con scadenza a fine mese di ogni mese successivo alla prima;

d) versamento in massimo n. 14 rate di pari importo, se l'importo complessivo dovuto a titolo di capitale e di interessi, è maggiore di € 6.000,00 e al massimo pari ad € 10.000,00, con prima rata scadente entro il 30/11/2026 e le rate successive con scadenza a fine mese di ogni mese successivo alla prima;

d) versamento in massimo n. 24 rate di pari importo, se l'importo complessivo dovuto a titolo di capitale e di interessi, è maggiore di € 10.000,00, con prima rata scadente entro il 30/11/2026 e le rate successive con scadenza a fine mese di ogni mese successivo alla prima;

3. Tutti gli importi dovuti a titolo di capitale e di interessi saranno maggiorati delle somme dovute a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari, di notificazione degli atti e degli oneri di riscossione previsti dalla Legge n. 160/2019.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

5. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune, tramite il suo concessionario, indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza stabilita, della prima rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione decade e non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune o il suo Concessionario, relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto ed i carichi in essa ricompresi ed assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima rata, allegando la

relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune/Concessionario della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune/Concessionario, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune/Concessionario stesso, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE II- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla TARI di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi ad IMU, ad eccezione di quelli relativi agli immobili di categoria D.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- l'omesso o carente versamento del tributo dovuto fino all'anno di imposta 2023;
- l'omessa o infedele dichiarazione fino all'anno di imposta 2023;

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo emesso entro il 31.12.2025.

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tributo e di interessi, con esclusione delle sanzioni, nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta, all'indirizzo pec del concessionario del Comune definizioneagevolata.sogetspa@pec.it, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 30/09/2026, apposita dichiarazione redatta in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune, tramite il suo concessionario, entro il 31/10/2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole eventuali rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico entro il 30/11/2026 se l'importo complessivo dovuto a titolo di capitale e di interessi, è al massimo pari a € 1.000,00 per la TARI e al massimo pari ad € 500,00 per l'IMU;

b) per la TARI è possibile prevedere una rateazione fino a 12 rate di pari importo se l'importo complessivo dovuto a titolo di capitale e di interessi è superiore ad € 1.000,00, con scadenza prima rata entro il 30/11/2026 e le rate successive con scadenza a fine mese di ogni mese successivo alla prima;

c) per l'IMU è possibile prevedere una rateazione fino a 12 rate di pari importo se l'importo complessivo dovuto a titolo di capitale e di interessi è superiore ad € 500,00 per ciascun anno di imposta, con scadenza prima rata entro il 30/11/2026 e le rate successive con scadenza a fine mese di ogni mese successivo alla prima;

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

4. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

5. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune, tramite il suo concessionario, indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'Ente o il suo Concessionario procedono alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.